COMUNE DI MILANO COMMERCIO

PG 408242/2010

Del 18/05/2010 DIRET. DI SETTORE G1 (S) PROT. SEGR.GENERALE 18/05/2010

COMUNE DI MILANO SEGRETERIA GENERALE PG 408242/2010 DIRET DI SETTORE G1 Del 18/05/2010 REGISTRO ORDINANZE SINDACALI 19/2010

COMUNE DI MILANO SEGRETERIA GENERALE PG 408242/2010 DIRET DI SETTORE G1 Dei 18/05/2010 SI PROT COMMERCIO 18/05/2010

Milano



Atti del Comune

COMUNE DI MILANO COMMERCIO PG 408242/2010

Del 18/05/2010 DIRET. DI SETTORE G1 (S) DIRET. DI SETTORE G1 19/05/2010

Protocollo

Milano,

Oggetto:

Misure relative ad attività economiche atte a prevenire e a contrastare il degrado urbano nonché a tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica nell'ambito

territoriale denominato "via Paolo Sarpi e vie limitrofe".

IL SINDACO

Premesso che:

- L'ambito territoriale comprendente le vie cittadine: Paolo Sarpi (tutti i civici), Aleardo Aleardi (tutti i civici), Vittorio Alfieri (tutti i civici), Amolfo di Cambio (tutti i civici); Domenico Balestrieri (tutti i civici), Giovan Battista Bertini (tutti i civici), Braccio da Montone (tutti i civici), Bramante (tutti i civici), Giordano Bruno, (tutti i civici), Aristotele Fioravanti (tutti i civici), Pietro Giannone (tutti i civici), Giorgione (tutti i civici), Giuseppe Giusti (tutti i civici), Paolo Lomazzo (tutti i civici), Messina (solo civici dispari da 1 a 23 e pari da 2 a 20), Montello (solo civici dispari da 1 a 9 e pari da 2 a 8), Morazzone (tutti i civici), Giovan battista Niccolini (esclusi i civici dispari da 1 a 19 e pari da 2 a 8), Antonio Rosmini (tutti i civici), Luca Signorelli (tutti i civici), per brevità denominato "via Paolo Sarpi e vie limitrofe", versa in situazione di grave degrado, da cui conseguono concreti e gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Da apposita relazione del 14 maggio 2010 a firma congiunta del Sig.Comandante della Polizia Locale e del Direttore del Settore Sicurezza, afferente la situazione della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica nell'ambito territoriale denominato " Via Paolo Sarpi e vie limitrofe" si evince una situazione di pericolo conseguente al fenomeno di dormitori abusivi specie nei locali pertinenziali ai Phone-Center ed Internet Point, nonché numerose irregolarità nell'ambito delle diverse attività commerciali da cui scaturiscono episodi di violenza e disturbo alla quiete pubblica;
- È necessario contrastare tali situazioni di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi e prevenime l'aggravarsi;

Considerato che:

- Il contesto è densamente abitato e le numerose attività economiche ivi presenti, che, a vario titolo e in diversa misura, hanno facoltà di svolgimento in orari serali e notturni, attraggono nella zona numerosi clienti e avventori, i quali spesso si soffermano a fino a tarda ora e che con il loro comportamento arrecano danni e disturbo nell'area in parola;
- come evidenziato da rapporti della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine, nonché da reclami di cittadini, tali abitudini comportano altre negative conseguenze quali:
 - problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, tra i quali si sono registrati episodi di violenza, che hanno destato grande allarme sociale;
 - disturbo al riposo e alla quiete della popolazione residente nell'area;
 - la commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;



- violazioni di norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, che determinano intollerabili problemi ambientali e igienici e aggravio dei costi pubblici di pulizia;
- la gravità della situazione della zona è comprovata dagli esiti delle azioni congiunte delle Forze di Polizia che hanno condotto, negli ultimi mesi, interventi di controllo mirato e di contrasto contro la criminalità e le violazioni perpetrate nella Via Sarpi e vie limitrofe;

Ritenuto che:

- riduzioni dell'orario di svolgimento notturno delle attività economiche predette siano utili sia a contenere e ridurre i fenomeni negativi sopra richiamati, sia ad agevolare le attività di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, a fini di prevenzione e repressione delle_attività e condotte illecite, fermo restando che tali riduzioni debbano essere congruenti con i fini perseguiti e convenientemente calibrate in considerazione della natura delle diverse attività economiche;
- misure atte ad impedire e prevenire l'abbandono in misura ingente di contenitori di bevande in vetro siano altrettanto utili, sia a ridurre il degrado ambientale e igienico della zona, sia ai fini di sicurezza urbana e libera fruizione degli spazi pubblici poiché:
 - l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, sia quando i contenitori siano lasciati integri, sia quando siano infranti e sparsi sul suolo;
 - sono stati rilevati casi d'uso di bottiglie di vetro quali strumenti di offesa e corpi contundenti in occasione di diverbi e litigi;
- il divieto di svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia necessario completamento dell'insieme di misure adottate nei confronti delle attività di commercio in sede fissa:

Valutati positivamente i risultati conseguiti a seguito dell'adozione di analoghi provvedimenti in altri ambiti territoriali cittadini, particolarmente in termini di:

- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di ordine pubblico, igiene e pulizia dei luoghi e disturbo alla quiete dei residenti;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani;

Visti:

- l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008;
- l'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 8/2009;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 1555 del 19.6.2009;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 1463 del 14.05.2010;
- i pareri favorevoli sulle misure resi dalle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato:
 Unione Confcommercio Milano, Confesercenti, Unione degli Artigiani della Provincia di Milano e



della Provincia di Monza e Brianza; APA – Confartigianato; Confederazione Nazionale degli Artigiani e della Piccola e Media Impresa;

DISPONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

- 1.1. Il presente provvedimento si applica a tutela dell'ambito denominato "Via Paolo Sarpi e vie limitrofe", così determinato:
- via Paolo Sarpi (tutti i civici),
- via Aleardo Aleardi (tutti i civici).
- via Vittorio Alfieri (tutti i civici).
- via Amolfo di Cambio (tutti i civici);
- via Domenico Balestrieri (tutti i civici),
- via Giovan Battista Bertini (tutti i civici),
- via Braccio da Montone (tutti i civici),
- via Bramante (tutti i civici),
- via Giordano Bruno, (tutti i civici),
- via Aristotele Fioravanti (tutti i civici),
- via Pietro Giannone (tutti i civici),
- via Giorgione (tutti i civici).
- via Giuseppe Giusti (tutti i civici),
- via Paolo Lomazzo (tutti i civici),
- via Messina (solo civici dispari da 1 a 23 e pari da 2 a 20),
- viale Montello (solo civici dispari da 1 a 9 e pari da 2 a 8),
- via Morazzone (tutti i civici),
- via Giovan Battista Niccolini (esclusi i civici dispari da 1 a 19 e pari da 2 a 8),
- via Antonio Rosmini (tutti i civici),
- via Luca Signorelli (tutti i civici);
- 1.2. Il presente provvedimento ha validità fino al 31 luglio 2010.

2. ORARI DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI SERVIZI.

- 2.1. Si conferma che, nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le <u>attività di acconciatore ed estetista,</u> fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere, osservano il seguente orario:
 - apertura non prima delle 7.00;
 - chiusura non oltre le ore 22.00.
- 2.2. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le <u>imprese artigiane di produzione alimentare</u> che effettuano la vendita diretta al pubblico di alimenti di propria produzione [gelaterie, gastronomie, rosticcerie, piadinerie, preparazione cibi etnici da asporto (kebab, take away, ecc.), pizzerie da asporto, pasticcerie e analoghi], in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 30.04.2009, osservano il seguente orario:
 - apertura non prima delle ore 6.00;
 - chiusura non oltre le ore 1.00 del giorno seguente.



- 2.3. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le attività di "Centri massaggi" osservano il seguente orario:
 - apertura non prima delle ore 7.00;
 - chiusura non oltre le ore 20.00.
- 2.4. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le attività di "Phone centre" ed "Internet Point" osservano il seguente orario:
 - apertura non prima delle ore 7.00;
 - chiusura non oltre le ore 22.00.

3. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE.

- 3.1. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, dalle ore 20.00 fino alla chiusura, i negozi di vendita al dettaglio e, se autorizzate, le imprese artigiane di produzione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico di alimenti di propria produzione [gelaterie, gastronomie, rosticcerie, piadinerie, preparazione cibi etnici da asporto (kebab, take away, ecc.), pizzerie da asporto, pasticcerie e analoghi], situati nelle vie definite all'art. 1, possono vendere bevande solo in contenitori di carta o di plastica.
- 3.2. Nell'arco orario e nell'area considerata, tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà ritenuta attività di somministrazione.
- 3.3. Analogamente, tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nell'area definita all'art. 1, dalle ore 20.00 fino alla chiusura, dovranno sospendere la vendita per asporto di bevande, salvo che in bicchieri di carta o di plastica.

4. DIVIETO DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

4.1. In tutte le vie di cui all'art. 1 è vietato lo svolgimento di attività commerciali – vendita e somministrazione – su area pubblica in forma itinerante.

5. VIGILANZA E RACCORDO ISTITUZIONALE IN MATERIA D'ORDINE PUBBLICO.

- 5.1. I competenti organi di vigilanza terranno continuamente monitorata la situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana nell'ambito territoriale definito all'art. 1.
- 5.2. In relazione a tale monitoraggio, in accordo e nell'ambito della collaborazione con le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza prevista dall'art. 15, comma 4, della legge n. 121/1981 e dall'art. 54, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 267/2000, ove risulti necessario, sarà assunto ogni ulteriore adeguato provvedimento.

6. SANZIONI.

6.1. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni dell'art. 2.1 del presente provvedimento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili.



- **6.2.** Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni degli artt. 2.2 e 4.1 del presente provvedimento sono punite ai sensi delle specifiche normative di settore, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili.
- 6.3. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni degli artt. 2.3 e 2.4 del presente provvedimento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, applicandosi l'ammontare determinato in misura ridotta di € 450,00 dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1463 del 14.05.2010, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili.
- **6.4.** Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni dell'art. 3.1 e 3.3 del presente provvedimento saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare determinato in misura ridotta in € 450 dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1555 del 19.6.2009 P.G. 471090/2009, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili.

Si dà atto che il presente provvedimento:

- è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Milano;
- resterà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano;
- sarà comunicato al pubblico nelle forme di più ampia diffusione possibile attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Comune, comunicati stampa ai quotidiani e pubbliche affissioni.
- avrà esecuzione dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- innanzi al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni;
- innanzi al TAR della Lombardia entro 60 giorni;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL/SINDACO Letizia Moratti